

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

a seguito di informativa ed esame congiunto ai sensi dell'art. 19, c. 2, del d.l. n. 18/2020

TRA

CIGIERRE COMPAGNIA GENERALE RISTORAZIONE SPA, p. iva 01896000702, capogruppo;
KUORE SPA p. iva 02868070307,
AMERICA GRAFFITI SRL, p. iva 03882110400,
TEMAKINHO SPA, p. iva 07598530967,
ARTHUR SRL, p. iva 12658041004
EIGHT SRL, p. iva 02871380305,
GILEMA SRL, p. iva 02323370995,
RED HOUSE SRL, p. iva 04611780968,
DESIRE SRL, p. iva 02940710300,
MAGNUM SRL, p. iva 14715611001

in persona dei sigg.ri Daniele Marotta e Alberto Lo Gioco della Direzione Risorse Umane e Organizzazione del gruppo Cigierre in rappresentanza di tutte le Società citate (in seguito "le Società" o "LTRI")

E

FILCAMS CGIL, in persona del sig. Luca De Zolt,
FISASCAT CISL, in persona del sig. Marco Demurtas,
UILTUCS, in persona del sig. Gabriele Fiorino,
(in seguito le "OO.SS.")
(in seguito la Società, le OO.SS. e le RSA sono congiuntamente denominate "le Parti")



PREMESSO CHE



- 1) L'attività delle Società è articolata in due rami: da un lato, somministrazione di alimenti e bevande dall'altro attività di coordinamento e organizzazione centrale presso gli uffici di sede. Il presente accordo riguarda tutto il personale, sia quello addetto al ramo somministrazione di alimenti e bevande che quello operante presso gli uffici di sede.
- 2) Le Società svolgono attività di somministrazione alimenti e bevande in diverse unità produttive site in diverse Province e Regioni italiane.
- 3) A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle misure adottate per farvi fronte, le Società sono state costrette, in alcune unità produttive, a ridurre, con la chiusura di alcuni locali e la riduzione dell'orario di apertura di altri, l'attività di somministrazione alimenti e bevande, e, in altre unità produttive, a sospendere *in toto*, con la chiusura di tutti i locali, l'attività di somministrazione alimenti e bevande.
Alla riduzione/sospensione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande è corrisposta, in ciascuna unità produttiva, la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa dei dipendenti impiegati nella stessa.
- 4) La riduzione/sospensione dell'attività nelle unità produttive della Società capogruppo Cigierre spa e delle altre Società del Gruppo ha altresì comportato una riduzione dell'attività degli uffici di sede e, quindi, del personale addetto a tali unità produttive.
- 5) L'entità del personale interessato, la tipologia contrattuale e l'orario di lavoro dei lavoratori sopra menzionati sono dettagliati, distinti per società, unità produttiva e locale/ufficio di adibizione, nell'informativa inviata alle OO.SS. il 23 marzo 2020 che si ritiene integralmente richiamata.
- 6) Il rapporto di lavoro dei suddetti lavoratori è disciplinato dal CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo – Fipe.
- 7) Inizialmente le Società sono riuscite a fronteggiare le riduzioni/sospensioni di attività nelle diverse unità produttive, adottando un piano di smaltimento ferie e permessi maturati e non goduti al 31.12.2019.
- 8) Successivamente il piano di smaltimento ferie e permessi maturati non è stato più sufficiente a fronteggiare le riduzioni/sospensioni di attività ed è, quindi, necessario ricorrere agli ammortizzatori sociali al fine di attenuare le conseguenze economiche delle riduzioni/sospensioni dell'attività sui lavoratori.



- 9) Con comunicazione del 23.3.2020 la Società ha, quindi, informato le Segreterie azionali delle OO.SS. e, loro tramite, le articolazioni territoriali delle medesime e le r.s.a. costituite nell'ambito delle stesse dell'esigenza di richiedere l'intervento del FIS-Fondo di integrazione salariale mediante assegno ordinario ai sensi dell'art. 19 del d.l. n. 18/2020 per il personale impiegato nell'attività di somministrazione alimenti e bevande e negli uffici di sede.
- 10) A seguito della comunicazione di cui al punto precedente le Parti hanno provveduto all'esame congiunto ex art. 19, c. 2, d.l. n. 18/2020 in via telematica: nell'ambito di tale esame congiunto le Società hanno illustrato alle OO.SS. il prospetto allegato sub doc. 2 e costituente parte integrante del presente accordo, in cui è evidenziato lo stato attuale di ciascuno dei locali che LTRI gestisce in ciascuna unità produttiva, nonché la relativa incidenza sulle attività degli uffici di sede.
- 11) Le Parti si danno atto del fatto che l'esame congiunto è avvenuto con le Segreterie Nazionali delle OO.SS., che vi hanno partecipato in proprio e su delega delle articolazioni territoriali delle medesime OO.SS. e delle RSA costituite in LTRI nell'ambito delle medesime OO.SS., in un'ottica di semplificazione, ottimizzazione dei tempi e omogeneità del contenuto degli accordi per tutte le unità produttive della Società.

Le Parti

STIPULANO E CONVENGONO che

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti, all'esito dell'esame congiunto, convengono sulla necessità di richiedere l'intervento del FIS-Fondo di Integrazione Salariale mediante assegno ordinario ex art. 19 d.l. n. 18/2020 per tutti i lavoratori – apprendisti, operai, impiegati e quadri - impiegati nelle unità produttive di cui in premessa ed elencati nel prospetto inviato alle OO.SS. nell'informativa citata in premessa. 
3. L'intervento del FIS verrà, quindi, richiesto per la durata massima consentita di n. 9 settimane a decorrere dal 9 marzo 2020 e fino al 31 Agosto 2020 per i lavoratori impiegati negli uffici della sede ed a decorrere dal 9 marzo 2020 e fino al 31 Agosto 2020 per i lavoratori impiegati in tutte le altre unità produttive e, considerata la sospensione dell'attività in quasi tutti i locali e l'entità della riduzione dell'attività degli uffici di sede, per il numero massimo di ore richiedibile.
4. I suddetti lavoratori beneficeranno dell'ammortizzatore sociale contemporaneamente allo smaltimento di ferie e permessi maturati e non goduti al 2019, antepoendo in tutti i casi possibili lo smaltimento prioritario di questi ultimi e ciò in un'ottica solidaristica, condivisa tra le Parti, di salvaguardia, per quanto possibile, delle risorse pubbliche con le quali è finanziato l'ammortizzatore sociale.
5. Nelle unità produttive, in cui, allo stato, vi è una riduzione dell'attività e, quindi, il personale continua a lavorare, seppur con orario ridotto:
 - 1) la riduzione dell'orario di lavoro del personale e, quindi, il ricorso al FIS avverranno secondo il principio della rotazione del personale a parità di profilo professionale;
 - 2) le Società potranno anche articolare su base plurisettimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità, anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro. La programmazione della riduzione oraria avverrà, di norma, con una programmazione settimanale;
 - 3) la Società, per soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro potrà modificare in aumento, entro i limiti del normale orario di lavoro, salve situazioni di carattere eccezionale, l'orario come sopra ridotto, secondo un criterio di rotazione tra i lavoratori e tenuto conto del ruolo ricoperto nonché delle esigenze di carattere organizzativo;
 - 4) qualora sopravvenisse l'esigenza di chiudere temporaneamente tutti i locali, con necessità di ricorrere alla sospensione dell'attività lavorativa a zero ore, le Società ne daranno immediata comunicazione alle OO.SS. ed alle RSA.
6. Nelle unità produttive in cui, allo stato, vi è una sospensione dell'attività e, quindi, il personale non lavora, qualora nel periodo di efficacia del presente accordo venisse riattivata l'attività di somministrazione di 



alimenti e bevande, sarà riammesso in servizio il personale necessario a garantire il regolare svolgimento dell'attività.

Nell'eventualità in cui la riattivazione del servizio dovesse essere solo parziale, con conseguente impiego del personale con orario ridotto l'impiego del personale e, quindi, il ricorso al FIS avverranno alle condizioni di cui al precedente punto 5, n. 1 – n. 3.

7. In tutti casi succitati (punto 5 n.1.- n.3 e punto 6) nei quali è prevista continuità o ripresa della attività, l'azienda si impegna, nell'attuazione de meccanismi di rotazione, a rispettare le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela.
8. Per i punti vendita aperti al pubblico, le società si impegnano proseguire le iniziative a tutela della salute dei propri dipendenti e clienti, in particolare fornendo le mascherine e apposito gel sanificante nonché comunicando in svariate modalità la necessità di rispettare la distanza interpersonale di almeno oltre un metro, anche attraverso l'ingresso contingentato di clienti se del caso, oltre che l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie, quali la sanificazione costante delle mani così come previsto dal protocollo del governo del 14 marzo 2020. Le parti confermano il monitoraggio di tali iniziative già avviato a livello di punti vendita, anche con l'istituzione delle commissioni previste dall'accordo suddetto.
9. Le Società presenteranno nei termini di legge all'INPS territorialmente competente le domande di concessione dell'assegno di ordinario ex art. 19 d.l. n. 18/2020. Resta inteso che al termine di ciascun periodo di paga e con il meccanismo del calendario sfalsato, le Società anticiperanno, per conto del Fondo di Integrazione Salariale, ai lavoratori coinvolti e aventi diritto, l'assegno ordinario nella misura mensilmente spettante, salvo successivo rimborso tramite conguaglio del relativo credito nei confronti dell'INPS.
10. Le Parti si incontreranno su richiesta di una delle stesse per una verifica della situazione e, in particolare, per quanto concerne la gestione dell'ammortizzatore sociale e i programmi di riduzione oraria nonché eventuali ulteriori misure in relazione all'evolversi della situazione: in ogni caso, le Parti si incontreranno per un incontro di verifica nel mese di aprile 2020. Tali incontri potranno svolgersi anche in via telematica.


Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto di aver esperito, con esito positivo, la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto prevista dall'art. 19 del d.l. n. 18/2020.

Letto, Confermato e Sottoscritto.


Tavagnacco e Roma, 26 marzo 2020




CIGIERRE COMPAGNIA GENERALE RISTORAZIONE SPA, KUORE SPA, AMERICA GRAFFITI SRL, TEMAKINHO SPA, ARTHUR SRL, EIGHT SRL, GILEMA SRL, RED HOUSE SRL, DESIRE SRL, MAGNUM SRL nelle persone del sigg.ri Daniele Marotta e Alberto Lo Gioco



FILCAMS CGIL, in persona del sig. Luca De Zolt



FISASCAT CISL, in persona della sig. Marco Demurtas



UILTUCS, in persona del sig. Gabriele Fiorino